(N. 432-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **TRABUCCHI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 marzo 1954 (V. *Stampato N.* 37)

d'iniziativa del Deputato GENNAI TONIETTI Erisia

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 29 MARZO 1954

Comunicata alla Presidenza l'8 marzo 1955

Modifica alla legge 2 luglio 1952, n. 703,
recante disposizioni in materia di finanza locale.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge di iniziativa della onorevole Erisia Gennai Tonietti ed approvato dalla Camera dei deputati è stato predisposto allo scopo di facilitare l'adozione del gas o meglio del metano talvolta miscelato con altri gas o sottoposto a processo catalitico, di rottura molecolare a scopo di riscaldamento di grandi istituti.

È noto che il gas per usi domestici, fin qui ricavato dalla distillazione del carbone e con tenore calorifico aggirantesi sulle 3.600 calorie è soggetto ad imposta comunale di consumo con l'aliquota di lire 1,50 al metro cubo, per gas fino a 3.600 calorie ed aliquota proporzionalmente crescente per gas a più alto tenore calorifico.

Propone ora la onorevole Gennai Tonietti di stabilire che il gas ad uso di riscaldamento debba essere comunque bloccato a lire 1,50 il metro cubo qualunque sia il suo potere riscaldante.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500)

Appare alla vostra Commissione che la proposta così com'è formulata non debba essere approvata: anzitutto se era logico fissare con la legge una tassazione unica il gas avente potere calorifico inferiore o pari a 3.600 calorie, dato che difficilmente nelle reti cittadine si distribuisce gas al di sotto di tale livello, sembra irrazionale che possano essere tassati a metro cubo con la stessa tariffa gas che possono avere potere calorifico variabile da 1 a 3 volte (il metano puro non degasolinato supera le 9.000 calorie); in secondo luogo la distinzione della tassazione a seconda degli usi (di riscaldamento o domestici) imporrebbe una duplice tubatura nell'interno dei fabbricati, duplici contatori e controlli difficili perchè è evidente che il gas distribuito ad uso di riscaldamento è ottimamente combustibile anche ad uso domestico, è anzi normalmente lo stesso gas che proviene da un'unica conduttura esterna.

Per questi motivi vi si propone di evitare la formula approvata dalla Camera e di accogliere un testo che venga, sotto altra forma, a corrispondere ai fini che la onorevole proponente ritenne di perseguire.

È noto che dove il tenore calorifico del gas è stato aumentato sono molto aumentati i consumi ad uso di riscaldamento e d'altra parte deve essere favorita la introduzione di metano per la produzione del gas, non tanto per ragioni economiche (chè l'uso per riscaldamento è il peggiore di tutti gli usi ammettendo punte eccezionali per brevissimi periodi dell'anno) quanto perchè il gas miscelato col metano è molto più povero di ossido di carbonio del comune gas derivante da distillazione di carbone e quindi è molto meno velenoso di questo; la Commissione perciò vi propone di favorire il gas miscelato al metano portando a 4.500 calorie il limite entro il quale si debba applicare la tassazione con aliquota fissa per metro cubo restando stabilito che per il gas a maggiore potere calorifico l'aliquota dovrà essere proporzionalmente aumentata.

I Comuni non avranno una perdita notevole essendo la minima aliquota compensata dal maggior consumo che, come si disse, si cominciò ad avere là dove il tenore calorifico del gas di città venne aumentato per la introduzione del metano, e i grandi consumatori di gas ad uso di riscaldamento avranno una facilitazione che permetterà di risparmiare (tenuto conto delle minori spese di personale, dei più facili controlli, dell'impossibilità dei furti, ecc) adottando il riscaldamento a gas al posto di quello a carbone o a nafta.

Per questi motivi la Commissione vi propone di approvare il disegno di legge nel nuovo testo così formulato:

Articolo unico.

Nell'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703, la voce « Combustibili » è così modificata:

	Unità di misura	Imposta (in lire)
Gas per illuminazione, riscaldamento e per usi domestici e gas in bombole per illuminazione, riscaldamento ed usi domestici:		
fino a 4.500 calorie	mc.	1,50
oltre le 4.500 calorie	in proporzione	

TRABUCCHI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Articolo unico

Nella tariffa massima dell'imposta di consumo, prevista dall'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 agosto 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sostituito dall'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703, alla voce: « gas per illuminazione, riscaldamento ed usi domestici e gas in bombole per illuminazione, riscaldamento ed usi domestici », è aggiunta la seguente nota:

« Sul gas impiegato per riscaldamento l'imposta si applica in ogni caso con l'aliquota di lire 1,50 per metro cubo ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

Articolo unico.

Nell'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703, la voce « Combustibili » è così modificata:

	Unità di misura	Imposta (in lire)
Gas per illuminazione, riscaldamento e per usi domestici e gas in bombole per illuminazione, riscaldamento ed usi domestici:		
fino a 4.500 calorie	mc.	1,50
oltre le 4.500 calorie	in proporzione	